



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6102

SEDUTA DEL 04/05/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO, IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO, LIMITATAMENTE AI PROFILI DI MEDICO CHIRURGO E INFERMIERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, E DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ISTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE RICOGNITIVO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI E DI UTILIZZO DA PARTE DELLE STRUTTURE INTERESSATE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini

Il Dirigente Raffaella Clelia Borra



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- a) la Costituzione italiana, ed in particolare l'articolo 32
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- c) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali
- d) il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
- e) il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- f) Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679
- g) l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e in particolare gli articoli 49 e 50, richiamati dalla normativa statale derogatoria in materia di esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero
- i) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 13, come successivamente modificato e sostituito dall'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
- j) il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ed in particolare l'articolo 15, recante disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero
- k) il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per lavoro, ove applicabili ai professionisti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea
- l) la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- m) la legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che ha prorogato al 31 dicembre 2027 la possibilità di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e delle attività di interesse sanitario da parte di soggetti in possesso di qualifiche professionali conseguite all'estero, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- n) la legge 30 dicembre 2025, n. 199, ed in particolare l'articolo 1, comma 939, che ha ulteriormente modificato l'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge



Regione Lombardia

LA GIUNTA

30 marzo 2023, n. 34, sostituendo il termine del 31 dicembre 2027 con quello del 31 dicembre 2029 e fornendo chiarimenti in ordine alla durata dei contratti stipulati ai sensi del medesimo articolo, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di personale

- o) la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, al fine dell'utilizzo dell'Apostille nei rapporti tra gli Stati aderenti;

PREMESSO che:

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato, in particolare dall'articolo 4, comma 8-sexties, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, all'articolo 13, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione", ha introdotto, in via straordinaria, la possibilità di esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite all'estero, in deroga alla normativa ordinaria sul riconoscimento dei titoli, secondo procedure demandate alle Regioni e Province autonome;

PREMESSO altresì che:

Tale disciplina è stata oggetto di successive proroghe ed estensioni, da ultimo ad opera dell'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e ulteriormente dall'articolo 1, comma 939, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che ha prorogato al 31 dicembre 2029 il termine di efficacia del regime derogatorio, consentendo alle Regioni e Province autonome di continuare ad avvalersi di personale sanitario e socio-sanitario in possesso di qualifiche professionali conseguite all'estero, non ancora riconosciute in Italia, mediante procedure semplificate e temporanee;

RILEVATO che:

- a) la persistente carenza di personale sanitario e socio-sanitario rende opportuno favorire, nel rispetto della normativa statale vigente, l'incontro tra la domanda proveniente dalle strutture del sistema sanitario e sociosanitario lombardo e l'offerta di professionalità di medici e infermieri in possesso di qualifiche conseguite all'estero;
- b) la disciplina nazionale vigente consente, nei limiti temporali e oggettivi dalla stessa stabiliti, l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al preventivo riconoscimento ministeriale del titolo, previa istruttoria da parte della struttura competente e senza tuttavia sostituire la disciplina ordinaria del riconoscimento delle qualifiche professionali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- c) la predetta disciplina presuppone che il professionista sia in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero che abiliti, secondo l'ordinamento del Paese di conseguimento, all'esercizio della corrispondente professione sanitaria, fermo restando la necessità di acquisire idonea documentazione attestante il titolo e, ove previsto, l'iscrizione al competente albo o ordine professionale del Paese di provenienza;
- d) risulta utile, in tale contesto, istituire uno strumento organizzativo regionale finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse dei professionisti e alla loro messa a disposizione delle strutture interessate, ferma restando la successiva fase applicativa prevista dalla normativa vigente ai fini dell'eventuale autorizzazione all'esercizio temporaneo e del conferimento degli incarichi;
- e) l'elenco regionale costituisce presupposto organizzativo e ricognitivo per l'eventuale utilizzo dei professionisti in deroga nel territorio regionale, ma non può essere configurato quale procedura concorsuale, graduatoria, albo professionale o provvedimento di riconoscimento del titolo; l'iscrizione nell'elenco regionale costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività professionale nella Regione Lombardia;
- f) il reclutamento o il conferimento di incarichi resta distinto dalla procedura di iscrizione nell'Elenco ed è effettuato nel rispetto della normativa vigente dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale ovvero, ove ritenuto necessario, in relazione ai fabbisogni di sistema, mediante procedura centralizzata o coordinata dalla Regione Lombardia per il tramite della Direzione Generale Welfare; resta fermo che le strutture private, private accreditate e gli enti del Terzo settore potranno avvalersi dei professionisti iscritti nell'Elenco secondo la disciplina applicabile ai rispettivi rapporti di lavoro o incarichi, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- g) la Regione non può attribuire all'iscrizione nell'elenco regionale effetti di riconoscimento formale del titolo professionale conseguito all'estero o dell'eventuale titolo di specializzazione, né effetti abilitanti all'esercizio della professione, restando ferma la distinta disciplina vigente in materia di esercizio temporaneo in deroga e di riconoscimento formale dei titoli;
- h) ai fini del perseguimento delle finalità organizzative del presente provvedimento, i dati nominativi dei candidati non sono oggetto di pubblicazione generalizzata, ma sono messi a disposizione esclusivamente mediante comunicazione selettiva ai soggetti legittimati che ne facciano richiesta per le finalità previste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che:

- a) l'iscrizione in un elenco regionale di manifestazioni di interesse deve avere natura esclusivamente ricognitiva, informativa e organizzativa;
- b) tale iscrizione non comporta riconoscimento del titolo estero, non costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione in Italia, non determina alcun diritto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- automatico al conferimento di incarichi e non sostituisce la successiva procedura applicativa prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- c) l'esigenza di tutela della sicurezza delle cure e della persona assistita impone che la raccolta delle manifestazioni di interesse sia accompagnata da un nucleo minimo di documentazione idonea a comprovare l'esistenza del titolo professionale, la relativa abilitazione nel paese di conseguimento e la regolarità formale degli atti prodotti;
 - d) La documentazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme all'originale dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente, ovvero da traduzione giurata o asseverata in Italia e deve essere legalizzata o munita di Apostille nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa e dalle convenzioni internazionali applicabili;
 - e) la dichiarazione di valore, ove necessaria o richiesta in relazione all'ordinamento del paese di conseguimento o alla documentazione presentata non costituisce riconoscimento del titolo ma documento informativo utile a verificare la natura, la durata, il livello e l'efficacia abilitante del percorso formativo nel paese di origine;
 - f) eventuali titoli di specializzazione conseguiti all'estero, ove dichiarati dai candidati, possono essere acquisiti e rappresentati ai soli fini informativi e organizzativi e possono essere considerati, nella successiva fase applicativa, ai fini della valutazione sostanziale del profilo professionale e delle attività concretamente affidabili. senza che da ciò derivi il riconoscimento formale della specializzazione in Italia;
 - g) le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, incluse quelle accreditate e del Terzo settore, che intendano avvalersi dei professionisti iscritti nell'elenco, restano tenute a effettuare tutte le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente *ratione temporis*, nonché a valutare l'idoneità del candidato alle attività concretamente affidate, la conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni da svolgere e la compatibilità del profilo professionale con l'organizzazione della struttura;
 - h) l'iscrizione nell'Elenco non costituisce procedura di reclutamento, selezione o graduatoria e non determina alcun titolo preferenziale automatico e non configura attività di intermediazione di manodopera o somministrazione di lavoro; per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, l'eventuale reclutamento resta rimesso alle procedure previste dalla normativa vigente aziendali o centralizzati a livello regionale mentre per le strutture private, private accreditate e gli enti del Terzo settore l'eventuale instaurazione del rapporto avviene secondo la disciplina privatistica applicabile, ferma restando la verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio temporaneo in deroga nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e immigrazione;
 - i) la manifestazione di interesse, in quanto finalizzata alla mera iscrizione nell'elenco ricognitivo, non richiede l'indicazione della struttura presso la quale il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

professionista intende esercitare, che potrà essere acquisita nella successiva fase applicativa, ove richiesta dalla normativa vigente;

- j) si rende pertanto necessario disciplinare l'istituzione dell'elenco, le modalità di presentazione delle candidature, i contenuti minimi della manifestazione di interesse, le modalità di comunicazione dei dati ai soggetti legittimati e le clausole di salvaguardia atte a escludere ogni effetto abilitante o di riconoscimento;

DELIBERA

1. di istituire, presso la Direzione Generale Welfare, un elenco regionale ricognitivo delle manifestazioni di interesse, di seguito "Elenco", riservato ai professionisti in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero corrispondente, secondo l'ordinamento del Paese di conseguimento, alla professione di medico chirurgo o di infermiere, che intendano rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa temporanea nel territorio della Regione Lombardia nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa statale vigente e previa produzione della documentazione minima indicata nell'allegato A;
2. di stabilire che l'Elenco ha finalità esclusivamente ricognitive, informative e organizzative, al fine di agevolare il contatto tra i professionisti interessati e le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, incluse quelle accreditate e del Terzo settore, che operano nel territorio regionale;
3. di stabilire che l'iscrizione nell'Elenco:
 - a) non comporta il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero;
 - b) non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio della professione in Italia;
 - c) non attribuisce alcun diritto automatico all'instaurazione di un rapporto di lavoro o al conferimento di un incarico;
 - d) non sostituisce la successiva procedura applicativa prevista dalla normativa statale e regionale vigente ai fini dell'eventuale autorizzazione all'esercizio temporaneo e del conferimento dell'incarico;
 - e) non costituisce procedura di reclutamento selezione graduatoria ordine di precedenza o titolo preferenziale automatico ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro o del conferimento di incarichi;
4. di stabilire che la tenuta, l'aggiornamento e la gestione dell'Elenco sono affidati alla competente struttura della Direzione Generale Welfare, che provvede:
 - a) alla ricezione delle manifestazioni di interesse;
 - b) alla verifica della completezza e regolarità formale della documentazione trasmessa, ivi compresa la presenza della documentazione attestante il titolo professionale l'eventuale iscrizione all'albo o ordine professionale del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

paese di provenienza la traduzione e la legalizzazione o Apostille ove richieste;

- c) all'iscrizione, sospensione, aggiornamento e cancellazione dei nominativi;
 - d) alla comunicazione, su richiesta, dei dati strettamente necessari ai soli soggetti legittimati all'utilizzo dell'Elenco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. di stabilire che la presentazione della manifestazione di interesse avviene con le modalità definite nell'Avviso pubblico allegato al presente provvedimento e che la candidatura deve contenere, almeno:
- a) i dati identificativi e di contatto del candidato;
 - b) l'indicazione della professione per la quale si manifesta interesse;
 - c) il Paese di conseguimento del titolo e gli estremi essenziali della qualifica professionale posseduta;
 - d) l'indicazione dell'eventuale iscrizione all'ordine albo o registro professionale del paese di provenienza ove previsto dall'ordinamento di riferimento;
 - e) l'eventuale indicazione di esperienze professionali e di titoli ulteriori o di specializzazione, ove dichiarati;
 - f) la dichiarazione della disponibilità temporale allo svolgimento dell'attività;
 - g) la documentazione indicata nell'Avviso. nei limiti di pertinenza e proporzionalità rispetto alla finalità ricognitiva dell'Elenco;
6. di stabilire che, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, non è richiesta l'indicazione preventiva della struttura presso la quale il professionista intende esercitare, che potrà essere acquisita nella successiva fase applicativa, ove prevista dalla normativa vigente;
7. di stabilire che la struttura regionale competente verifica la completezza, la leggibilità, la regolarità formale e la coerenza documentale minima della candidatura e della documentazione allegata, con esclusione di ogni valutazione sostanziale o comparativa del titolo professionale conseguito all'estero e con esclusione di qualunque attività sostitutiva del riconoscimento ministeriale. La verifica regionale non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità sostanziale dei titoli dichiarati, né alla loro idoneità all'esercizio professionale;
8. di stabilire che, in caso di documentazione incompleta, irregolare o non leggibile, la struttura regionale competente può richiedere un'integrazione entro il termine indicato nell'Avviso e che, in difetto di regolarizzazione nel termine assegnato, la candidatura non viene iscritta nell'Elenco ovvero viene sospesa sino alla regolarizzazione, secondo quanto previsto nell' Avviso;
9. di stabilire che i dati nominativi e di contatto dei candidati iscritti nell'Elenco non sono oggetto di pubblicazione generalizzata sul sito istituzionale della Regione Lombardia e che sul sito istituzionale sono pubblicati esclusivamente:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) il presente provvedimento;
 - b) l'Avviso pubblico e la relativa modulistica;
 - c) eventuali informazioni di carattere organizzativo;
 - d) eventuali dati statistici, aggregati o anonimizzati, relativi al funzionamento dell'Elenco;
10. di stabilire che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, incluse quelle accreditate e del Terzo settore, operanti nel territorio regionale, possono richiedere alla Direzione Generale Welfare la comunicazione dei dati esclusivamente connessi alle procedure previste dalla vigente e all'eventuale conferimento di incarichi temporanei;
11. di stabilire che la trasmissione dei dati ai sensi del punto 10 costituisce comunicazione di dati personali a destinatari determinati per finalità istituzionali connesse all'esecuzione di un compito di interesse pubblico e non diffusione generalizzata al pubblico, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
12. di stabilire che la comunicazione dei dati ai sensi del punto 10 consente alle strutture di individuare e contattare i candidati ai fini dell'eventuale avvio delle procedure previste dalla normativa vigente, ma non sostituisce, in alcun modo:
- a) gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e regionale ratione temporis;
 - b) le verifiche di legge sul titolo, sulla posizione amministrativa del candidato e sugli ulteriori presupposti richiesti per l'esercizio temporaneo;
 - c) le valutazioni interne della struttura in ordine all'idoneità del candidato alle mansioni da svolgere;
 - d) le verifiche in ordine all'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - e) gli adempimenti in materia di sicurezza delle cure, responsabilità professionale, copertura assicurativa, sorveglianza sanitaria, organizzazione del lavoro e ogni altro adempimento previsto dall'ordinamento;
 - f) le eventuali procedure di reclutamento o di conferimento di incarichi che restano autonome distinte e disciplinate dalla normativa vigente per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure aziendali o ove attivate mediante procedura centralizzate coordinate dalla Regione Lombardia per le strutture private, private accreditate e gli enti del terzo settore secondo la disciplina applicabile relativi ai rapporti di lavoro o incarichi;
 - g) Il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa statale vigente in materia di esercizio temporaneo in deroga;
13. di stabilire che la struttura che intende avvalersi del professionista, in qualità di datore di lavoro o soggetto conferente l'incarico, iscritto nell'Elenco:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) procede, sotto la propria responsabilità, a tutte le verifiche e agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;
 - b) valuta la coerenza tra il profilo del candidato, l'esperienza professionale dichiarata, la conoscenza linguistica e le attività concretamente affidabili;
 - c) può tenere conto, nella successiva fase applicativa e nei limiti della disciplina vigente in materia di esercizio temporaneo in deroga, anche di eventuali titoli di specializzazione o esperienze specialistiche dichiarati dal candidato, fermo restando che tali elementi non costituiscono riconoscimento formale della specializzazione in Italia e non sostituiscono gli eventuali procedimenti ministeriali previsti dall'ordinamento;
 - d) definisce, sotto la responsabilità del datore di lavoro e della direzione sanitaria, le mansioni concretamente attribuibili nel rispetto della normativa vigente e della sicurezza delle cure;
 - e) conserva agli atti la documentazione e una relazione sintetica sulle verifiche effettuate;
 - f) assicura il rispetto degli obblighi in materia di permesso di soggiorno e di titolo idoneo allo svolgimento di attività lavorativa, ove applicabili;
 - g) assicura il rispetto della normativa in materia di lavoro, immigrazione, sicurezza delle cure e responsabilità professionale, nonché la tracciabilità delle verifiche effettuate, anche ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
14. di stabilire che i candidati iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante dei dati dichiarati, compresi i recapiti, l'eventuale conseguimento del riconoscimento ministeriale del titolo o dell'eventuale specializzazione, ove intervenuti, nonché il venir meno dell'interesse all'iscrizione;
15. di stabilire che la Regione può disporre la sospensione o la cancellazione dall'Elenco nei casi di:
- a) documentazione irregolare o non veritiera;
 - b) sopravvenuta insussistenza dei presupposti dichiarati;
 - c) mancata risposta alla richiesta di aggioamento o integrazione documentale entro il termine assegnato;
 - d) richiesta dell'interessato;
 - e) cessazione dell'efficacia della disciplina derogatoria nazionale, salva diversa disposizione sopravvenuta;
16. di approvare l'Allegato A, recante "Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo dei professionisti con qualifica di medico chirurgo o infermiere conseguita all'estero";
17. di demandare alla Direzione Generale Welfare:
- a) l'adozione degli atti attuativi e organizzativi conseguenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- b) l'approvazione della modulistica applicativa;
 - c) la definizione delle modalità operative di comunicazione dei nominativi ai soggetti legittimati;
 - d) la definizione, nei limiti della normativa vigente, delle modalità operative relative alla successiva fase applicativa ai fini dell'eventuale autorizzazione all'esercizio temporaneo, anche avvalendosi del supporto delle ATS territorialmente competenti o di altre strutture de SSR;
 - e) l'aggiornamento dell'Avviso e della modulistica in relazione a eventuali sopravvenienze normative o organizzative;
 - f) l'eventuale attivazione, ove ritenuta necessaria, in relazione fabbisogni di sistema, di procedure centralizzate o coordinate di reclutamento, nel rispetto della normativa vigente e previa ricognizione dei fabbisogni delle strutture del sistema sanitario e sociosanitario regionale;
18. di stabilire che il presente provvedimento si applica fino al 31 dicembre 2029, salvo diverso termine derivante da sopravvenienze normative statali;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia;
20. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
21. di stabilire che sarà possibile presentare la manifestazione sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE RICOGNITIVO DEI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DI QUALIFICA DI MEDICO CHIRURGO O INFERMIERE CONSEGUITA ALL'ESTERO

1. Finalità dell'Avviso

1.1. Il presente Avviso disciplina la raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo, di seguito "Elenco", istituito presso la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

1.2. L'Elenco ha finalità esclusivamente ricognitive, informative e organizzative ed è finalizzato ad agevolare il contatto tra:

- a) i professionisti in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero corrispondente, secondo l'ordinamento del Paese di conseguimento, alla professione di medico chirurgo o di infermiere, nonché, ove dichiarato, di eventuale titolo di specializzazione conseguito all'estero, rilevante ai soli fini informativi e organizzativi nell'ambito della presente procedura;
- b) le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, operanti nel territorio della Regione Lombardia.

1.3. L'iscrizione nell'Elenco:

- a) non costituisce riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero;
- b) non costituisce riconoscimento formale di eventuali titoli di specializzazione conseguiti all'estero;
- c) non abilita, di per sé, all'esercizio della professione in Italia;
- d) non comporta alcun diritto automatico all'assunzione o al conferimento di incarichi;
- e) non sostituisce la successiva procedura applicativa prevista dalla normativa statale e regionale vigente ai fini dell'eventuale autorizzazione all'esercizio temporaneo e del conferimento dell'incarico;

f) non costituisce procedura di reclutamento, selezione, graduatoria o titolo preferenziale automatico per l'assunzione o per il conferimento di incarichi.

2. Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse

2.1. Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che:

- a) siano in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero corrispondente alla professione di medico chirurgo o di infermiere e abilitante secondo l'ordinamento del paese di conseguimento all'esercizio della relativa professione;
- b) intendano rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa temporanea nel territorio della Regione Lombardia, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente;
- c) siano in grado di documentare, nei termini del presente Avviso, la propria identità e il titolo posseduto;
- d) ove cittadini di paesi non appartenenti all'unione europea siano o possano essere in possesso di titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa secondo la normativa vigente al momento dell'eventuale instaurazione del rapporto.

2.2. Eventuali titoli di specializzazione o ulteriori titoli post-base posseduti dal candidato possono essere dichiarati e allegati ai fini informativi e organizzativi, nonché ai fini della successiva valutazione del profilo professionale nell'ambito dell'eventuale esercizio temporaneo in deroga. L'eventuale indicazione di titoli ulteriori o di specializzazione ha finalità esclusivamente descrittive e organizzative nell'ambito dell'Elenco.

3. Contenuto della manifestazione di interesse e documentazione da allegare

3.1. La manifestazione di interesse è presentata mediante il modello approvato dalla Regione Lombardia e contiene almeno:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e recapiti del candidato;
- b) la professione per la quale si presenta la candidatura;
- c) il Paese di conseguimento del titolo professionale;
- d) gli estremi essenziali del titolo professionale posseduto;
- e) L'eventuale esperienza professionale maturata;

- f) l'eventuale indicazione di ulteriori titoli o specializzazioni posseduti;
- g) l'indicazione della disponibilità temporale;
- h) la dichiarazione relativa alla conoscenza della lingua italiana;
- i) la dichiarazione di interesse all'eventuale contatto da parte delle strutture legittimate alla richiesta dei nominativi;
- j) la presa d'atto delle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali previste dal presente Avviso e dalla relativa informativa.

3.2. Alla manifestazione di interesse devono essere allegati, a pena di sospensione dell'istruttoria o di mancata iscrizione sino alla regolarizzazione, i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae, preferibilmente redatto in lingua italiana in formato europeo ove disponibile;
- c) copia del titolo di studio o della qualifica professionale conseguita all'estero recante gli elementi idonei a identificare l'autorità rilasciante, la data di conseguimento della professione a cui si riferisce;
- d) Certificato di iscrizione all'ordine albo o registro professionale del paese di provenienza ove previsto dall'ordinamento di riferimento;
- e) Documentazione attestante ove non desumibile dal titolo o dal certificato di iscrizione che la qualifica posseduta abilita all'esercizio della corrispondente professione nel paese di conseguimento;
- f) Eventuale diploma di specializzazione o ulteriore titolo post-base dichiarato dal candidato ai soli fini informativi e organizzativi;
- g) Eventuale documentazione relativa all'esperienza professionale maturata, ove dichiarata;
- h) eventuale dichiarazione o attestazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, ove disponibile.

3.3. I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme all'originale dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente ovvero da traduzione giurata o asseverata in Italia secondo la normativa vigente.

3.4. I documenti formati all'estero devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente salvo che per il paese di

provenienza trovi applicazione la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, nel qual caso, la legalizzazione è sostituita da Apostille, ovvero salvo diversa convenzione internazionale che escluda legalizzazione o Apostille.

3.5. Qualora nel Paese di provenienza non sia previsto un ordine, Albo o registro professionale di riferimento ovvero qualora la documentazione prodotta non consenta di accertare la natura abilitante del titolo il candidato allega la dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana ovvero altra documentazione equipollente consentita dalla normativa vigente dalla quale risultino ove disponibili:

- a) l'autorità competente che ha rilasciato il titolo;
- b) i requisiti di accesso al corso;
- c) la durata legale del percorso formativo;
- d) La natura abilitante del titolo all'esercizio della professione nel paese di conseguimento;
- e) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel paese di conseguimento;
- f) l'autenticità e la regolarità formale del titolo nei limiti attestabili dall'autorità competente.

3.6. La documentazione ulteriore eventualmente necessaria ai fini della successiva procedura applicativa per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa è acquisita nella fase successiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti applicativi regionali. Resta fermo che la documentazione minima di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 ho richiesta ai fini dell'iscrizione nell'elenco nei limiti della natura ricognitiva della procedura.

4. Modalità di presentazione

4.1. La manifestazione di interesse è presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) tramite la piattaforma regionale indicata dalla Regione Lombardia;
- b) Per il tramite di soggetto formalmente delegato dal candidato secondo le modalità e con la modulistica approvate dalla Direzione Generale

Welfare ferma restando la disponibilità del candidato in ordine alla veridicità delle dichiarazioni paese e della documentazione prodotta.

- 4.2. Le candidature possono essere presentate in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029, salvo diverso termine derivante da sopravvenienza normative statali o da successivi provvedimenti regionali.
- 4.3. La Direzione Generale Welfare può definire con atti attuativi finestre temporali modalità operative di caricamento documentale e modelli standardizzati per la raccolta delle manifestazioni di interesse.
- 4.4. L'amministrazione regionale non assume responsabilità per la mancata ricezione delle candidature dovuta a errori nell'invio, inesatta indicazione dei recapiti o disguidi tecnici non imputabili all'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalle regole tecniche della piattaforma eventualmente utilizzata.

5. Istruttoria regionale e iscrizione nell'Elenco

- 5.1. La Direzione Generale Welfare, tramite la struttura competente, verifica ai fini dell'iscrizione nell'Elenco:
 - a) la completezza della candidatura;
 - b) la leggibilità e la regolarità formale della documentazione allegata;
 - c) la coerenza formale tra il profilo dichiarato e la professione per la quale si chiede l'iscrizione nell'Elenco;
 - d) La presenza della comunicazione attestante il titolo professionale estero e l'eventuale iscrizione all'ordine albo o registro professionale del paese di provenienza ove previsto;
 - e) la presenza della traduzione legalizzazione o Apostille ove richieste.
- 5.2. La verifica regionale non costituisce valutazione sostanziale del titolo professionale conseguito all'estero, non sostituisce il riconoscimento ministeriale e non ha natura autorizzatoria.
- 5.3. La verifica regionale non comporta accertamento di equipollenza, equivalenza, congruità sostanziale o comparabilità del percorso formativo rispetto all'ordinamento italiano, restando tali profili rimessi alla disciplina ordinaria del riconoscimento delle qualifiche professionali dalle verifiche di competenza delle strutture utilizzatrici nella successiva fase applicativa.

- 5.4. In caso di documentazione incompleta, non leggibile o irregolare, la Regione può richiedere integrazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la regolarizzazione. In mancanza di regolarizzazione entro il termine assegnato, la candidatura non viene iscritta nell'Elenco ovvero viene sospesa, secondo quanto indicato nella comunicazione regionale.
- 5.5. L'iscrizione nell'Elenco avviene a seguito dell'esito positivo della verifica formale ed è limitata alla finalità ricognitiva del presente Avviso.

6. Comunicazione dei nominativi, utilizzo dell'Elenco e reclutamento

- 6.1. I dati nominativi e di contatto dei candidati iscritti nell'Elenco non sono oggetto di pubblicazione generalizzata sul sito istituzionale della Regione Lombardia.
- 6.2. Sul sito istituzionale della Regione Lombardia sono pubblicati esclusivamente: a) il presente Avviso; b) la modulistica c le istruzioni operative; c) eventuali informazioni di carattere organizzativo; d) eventuali dati statistici, aggregati o anonimizzati, relativi al funzionamento dell'Elenco.
- 6.3. Le Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, operanti nel territorio regionale, possono richiedere alla Direzione Generale Welfare la comunicazione dei dati strettamente necessari relativi ai candidati iscritti nell'Elenco, esclusivamente per finalità connesse all'eventuale conferimento di incarichi temporanei e alla successiva procedura applicativa prevista dalla normativa vigente.
- 6.4. La comunicazione dei dati ai sensi del punto 6.3 è effettuata ai soli soggetti legittimati e limitatamente ai dati strettamente necessari all'eventuale avvio del contatto con il candidato e alle successive verifiche di competenza della struttura richiedente.
- 6.5. La trasmissione dei dati ai sensi del presente Avviso avviene esclusivamente nei confronti di destinatari determinati e per le finalità istituzionali connesse all'eventuale conferimento di incarichi temporanei, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 6.6. L'utilizzo dell'Elenco non sostituisce:
- a) gli adempimenti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa;

- b) la successiva procedura applicativa eventualmente richiesta ai fini dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo;
- c) le verifiche sul titolo professionale e sulla posizione amministrativa del candidato;
- d) le valutazioni insieme della struttura in ordine all'idoneità del candidato alle attività concretamente affidate;
- e) la verifica dell'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- f) gli adempimenti in materia di sicurezza delle cure, copertura assicurativa, organizzazione del lavoro, sorveglianza sanitaria e responsabilità professionale;
- g) le eventuali procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, anche di natura pubblicitaria o privatistica.

6.7. La struttura che intende avvalersi del candidato è unica responsabile delle verifiche e degli adempimenti di cui al punto 6.6.

6.8. Eventuali titoli di specializzazione esteri dichiarati dal candidato possono essere presi in considerazione dalla struttura, nella successiva fase applicativa e nei limiti della disciplina vigente in materia di esercizio temporaneo in deroga, ai fini della valutazione del profilo professionale e delle attività concretamente esercitabili.

6.9. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce procedura di reclutamento, selezione, graduatoria o titolo preferenziale automatico. L'eventuale reclutamento presso Aziende ed Enti del Servizio sanitario Regionale è avviato secondo la normativa vigente mediante procedure aziendali ovvero ove ritenuto necessario in relazione al fabbisogno di sistema mediante procedura centralizzata e coordinata dalla Regione Lombardia per il tramite della Direzione Generale Welfare le strutture private, private accreditate e gli enti del terzo settore possono avvalersi dei professionisti iscritti nell'elenco secondo la disciplina applicabile e rispettivi rapporti di lavoro o incarichi ferma restando la verifica dei requisiti e degli adempimenti richiesti per l'esercizio temporaneo in deroga l'utilizzo dell'elenco non determina alcun obbligo di reclutamento né vincolo in capo alle strutture richiedenti.

7. Aggiornamento, sospensione e cancellazione

7.1. I candidati iscritti nell'Elenco devono comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante dei dati dichiarati.

7.2. La Regione può sospendere o cancellare l'iscrizione nei seguenti casi:

- a) documentazione irregolare o dichiarazioni non veritiere;
- b) mancata regolarizzazione della documentazione nei termini assegnati;
- c) sopravvenuta insussistenza dei presupposti dichiarati;
- d) richiesta dell'interessato;
- e) cessazione dell'efficacia della disciplina derogatoria nazionale, salvo diversa disposizione sopravvenuta;
- f) Accertata mancanza anche sopravvenuta della documentazione minima richiesta dal presente avviso.

8. Trattamento dei dati personali

8.1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati dalla Regione Lombardia per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, alla tenuta dell'Elenco e alla comunicazione dei nominativi ai soggetti legittimati che ne facciano richiesta per le finalità previste dal presente Avviso e dalla normativa vigente.

8.2. Il titolare del trattamento è Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare.

8.3. I dati sono trattati da personale autorizzato e, ove necessario, da soggetti appositamente designati, con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.

8.4. I dati nominativi contenuti nell'Elenco non sono oggetto di diffusione generalizzata e sono comunicati esclusivamente ai soggetti legittimati e per le finalità di cui al presente Avviso.

8.5. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 secondo le modalità indicate nell'informativa privacy allegata alla modulistica.

9. Norme finali

9.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano il provvedimento istitutivo dell'Elenco, la normativa statale vigente in materia di esercizio temporaneo in deroga al riconoscimento delle

qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero e la normativa in materia di protezione dei dati personali.

- 9.2. La Regione Lombardia si riserva di aggiornare il presente Avviso. la modulistica e le modalità operative di gestione e comunicazione dei dati in relazione a sopravvenienze normative, organizzative o tecniche.
- 9.3. Resta fermo che il presente Avviso non introduce alcun meccanismo di equipollenza, equivalenza, compensazione automatica o riconoscimento implicito tra titoli, anni di servizio, esperienze professionali o specializzazioni conseguite all'Estero
- 9.4. L'eventuale esercizio temporaneo dell'attività lavorativa resta consentito nei soli limiti temporali e oggettivi previsti dalla normativa statale vigente e dagli atti applicativi regionali